



VICENZA LIFE

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI:

SWING

Edizione 2008

Prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked

Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:

- Scheda sintetica
- Parte I - Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative
- Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento finanziario
- Parte III - Altre informazioni

L'Offerta di cui al presente Prospetto è stata depositata in CONSOB il 21 Aprile 2008 ed è valida dal 22 Aprile 2008 al 31 Marzo 2009.

Il prospetto informativo è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto.

La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto informativo devono essere consegnate all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta/polizza.

Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto informativo che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'investitore-contraente.

Il prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità del prodotto proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente prospetto è stato redatto in data 8 Aprile 2008.

Vicenza Life Limited è una Compagnia di assicurazioni sulla vita che ha sede legale nel territorio della Repubblica d'Irlanda in KBC House, 4 George's Dock, IFSC, Dublin, Irlanda. Vicenza Life Limited è stata autorizzata dall'Organo di Vigilanza e di Controllo irlandese, denominato Financial Regulator, con autorizzazione del 26 novembre 1999.

SWING

EDIZIONE 2008

SCHEDA
SINTETICA

Edizione '08

SCHEMA SINTETICA

La presente Scheda sintetica è stata depositata in CONSOB il 21 Aprile 2008 ed è valida a partire dal 22 Aprile 2008 al 31 Marzo 2009.

Scheda sintetica relativa a SWING - Edizione 2008, prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked offerto da Vicenza Life LTD, Compagnia di Assicurazione Vita, facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e del Gruppo Banca Popolare di Vicenza. La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**STRUTTURA**

“SWING - Edizione 2008” è un contratto di tipo Unit-Linked che consente di investire il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei costi, in un Fondo Interno dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie ed assicurative previste dal contratto.

Per le informazioni di dettaglio sul Fondo Interno, si rinvia alla corrispondente sezione “L'INVESTIMENTO FINANZIARIO” della presente Scheda sintetica nonché alla sezione B.I della Parte I.

Oltre all'investimento finanziario, il prodotto prevede l'erogazione, in caso di decesso dell'Assicurato, qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, ma nel rispetto delle condizioni di carenza e delle condizioni di sottoscrizione precisate all'art 11.1 - Parte I) del Prospetto Informativo, nonché all'art 2 delle Condizioni Contrattuali, di un capitale pari al “Valore di Polizza” (cfr. Glossario) aumentato di una “maggiorazione in caso di decesso” variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al decesso, a favore del/i beneficiario/i designato/i.

All'atto della richiesta del riscatto, l'investitore-contraente può richiedere la conversione del capitale rimborsabile in forma di rendita.

DURATA

Il contratto è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato. Più precisamente, il contratto si estingue al decesso dell'Assicurato stesso.

Inoltre, è possibile esercitare in qualsiasi momento della durata contrattuale il diritto di riscatto totale (con conseguente estinzione anticipata del contratto) o parziale del contratto.

PREMIO

“Swing Edizione 2008” prevede la corresponsione di un premio unico. Il premio unico minimo è pari a 10.000,00 Euro. In qualsiasi momento della durata contrattuale è possibile effettuare versamenti aggiuntivi. Ciascun versamento aggiuntivo deve essere almeno pari a 1.000,00 Euro.

I premi versati, al netto dei costi, investiti in quote del Fondo Interno, costituiscono il capitale investito.

“Swing Edizione 2008” offre al contraente-investitore la possibilità di investire il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi scegliendo tra due opzioni di prodotto. La prima opzione non prevede costi di caricamento, mentre la seconda li contempla secondo quanto precisato nello specchio sotto riprodotto.

Nella prima ipotesi il premio unico viene così scomposto:

	Premio Unico
Importo del premio (Euro)	10,000,00
capitale investito	10,000,00
coperture assicurative	0,00%
costi di caricamento	0,00%

Nella seconda ipotesi il premio unico viene così scomposto:

	Premio Unico
Importo del premio (Euro)	10,000,00
capitale investito	9,850,00
coperture assicurative	0,00%
costi di caricamento	1,50%

È previsto il prelievo periodico annuale di un costo a copertura della “maggiorazione in caso di decesso”. Detto costo viene determinato giornalmente e prelevato mensilmente dalla Società anche in funzione dell'andamento tecnico del portafoglio assicurato (ossia della incidenza dei sinistri rispetto ai premi versati) e, in ogni caso, non può essere superiore allo 0,45% annuale del “Valore di Polizza”. Tale costo viene prelevato dal patrimonio del Fondo Interno (e quindi si traduce in una riduzione del valore delle Quote del Fondo stesso).

L'INVESTIMENTO FINANZIARIO

SWING BILANCIATO & PRUDENTE (CODICE FONDO INTERNO 0014)

INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il Fondo interno, denominato in Euro, è di tipo “Flessibile (FLE)”.

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso “exchange-traded fund” (più noti con l'acronimo di E.T.F.) rappresentativi dei valori mobiliari di tipo monetario e obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere). Gli investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio azioni, Quote di E.T.F. di tipo azionario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore normalmente non superiore al 35% del medesimo.

FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO

Il Fondo interno è finalizzato a mediare i due obiettivi di conservazione del capitale e di crescita del valore delle Quote nel medio-lungo periodo. Il Fondo si rivolge a chi vuole accedere a strumenti finanziari con rischiosità contenuta.

ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO DI INVESTIMENTO

In funzione delle caratteristiche del Fondo interno, l'orizzonte temporale minimo consigliato è di oltre 4 anni.

GRADO DI RISCHIO DELL'INVESTIMENTO

Il Fondo è caratterizzato da uno stile di gestione flessibile per il quale non è possibile individuare un benchmark rappresentativo. L'investimento in tale fondo comporta un grado di rischio medio-basso.

GARANZIE

L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rimborso del capitale investito a scadenza o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

IL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)

Il contratto non prevede una scadenza, pertanto non è prevista la determinazione di un capitale vita.

RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (VALORE DI RISCATTO)

Il prodotto riconosce la facoltà, da parte del Contraente, di richiedere il riscatto totale o parziale della polizza.

Il riscatto parziale è ammesso a condizione che:

- il valore di ciascun riscatto sia almeno pari a 2.500,00 Euro
 - il "Valore di Polizza", al netto del valore lordo del riscatto parziale, non sia inferiore a 5.000,00 Euro
- Inoltre, sono consentiti non più di due riscatti parziali per ciascun anno assicurativo.

Il valore di riscatto totale è pari al prodotto del "Valore di Polizza" e del coefficiente di riscatto determinato in base agli anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto e dal regime commissionale prescelto all'atto della sottoscrizione del contratto, come indicato nella tabella sotto riportata. Il "Valore di Polizza" viene calcolato in base al valore determinato il quinto giorno di negoziazione successivo alla data convenzionale di ricevimento da parte di Vicenza Life della richiesta di riscatto, completa della documentazione prevista all'art. 17 della parte I del presente prospetto informativo, nonché all'art. 16 delle Condizioni Contrattuali.

Regime commissionale scelto all'atto della sottoscrizione	Periodo dalla decorrenza della polizza		
	Primi 12 mesi	Dal 13° al 24° mese incluso	Dal 25° al 36° mese incluso
Opzione con costi di caricamento	1,5% del valore di polizza	1,0% del valore di polizza	Nessuna penalizzazione
Opzione senza costi di caricamento	2,5% del valore di polizza	2,0% del valore di polizza	1,0% del valore di polizza

Il valore di riscatto parziale si ottiene applicando le stesse regole previste per il riscatto totale (sostituendo quindi il "Valore di Polizza" con il valore riscattato). Il disinvestimento di Quote viene effettuato in proporzione al controvalore della polizza. Il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto successivo.

In caso di riscatto parziale la polizza resta in vigore ed il "Valore di Polizza" viene diminuito dell'importo lordo riscattato.

In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.

OPZIONI

In caso di riscatto totale, il Contraente ha la facoltà di chiedere la conversione, anche parziale, del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia calcolata in base all'età ed al sesso del Beneficiario al momento della conversione stessa. Le condizioni di erogazione della rendita saranno quelle in vigore al momento della richiesta dell'opzione.

La Società fornirà per iscritto all'avente diritto interessato all'opzione una descrizione sintetica dell'opzione esercitabile, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche. Inoltre, la Società trasmetterà all'avente diritto, prima dell'esercizio dell'opzione, il prospetto informativo relativo all'opzione stessa.

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI

CASO MORTE

In caso di decesso dell'Assicurato, qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, la Società si impegna a versare al/i Beneficiario/i designato/i un importo pari al "Valore di Polizza" aumentato di una maggiorazione che varia in funzione dell'età dell'Assicurato al decesso, secondo il seguente schema.

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione
Fino al raggiungimento del 45esimo anno	100% dei premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla concorrenza di 25.000 Euro
Dal 46 e fino al raggiungimento del 65esimo anno	50% dei premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla concorrenza di 15.000 Euro
Dopo il raggiungimento del 65esimo anno	1% del valore della polizza fino alla concorrenza di 15.000 Euro

Il "Valore di Polizza" viene determinato in base al valore delle Quote relativo al quinto giorno di negoziazione successivo alla data convenzionale di ricevimento da parte di Vicenza Life della documentazione completa (ai sensi dell'art. 17 della parte I del presente prospetto informativo, nonché dell'art. 15 delle Condizioni Contrattuali), attestante l'avvenuto sinistro.

ALTRI EVENTI ASSICURATI

Non sono previsti altri eventi assicurati.

ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI

Non sono previste altre opzioni assicurative.

I COSTI DEL CONTRATTO

SPESA DI EMISSIONE

Il contratto prevede un costo fisso di emissione pari a 32,00 Euro che viene dedotto dal premio unico iniziale.

COSTI DI CARICAMENTO

Il contratto offre al contraente-investitore la possibilità di investire il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi tra due opzioni di prodotto. La prima opzione non prevede costi di caricamento, mentre la seconda li prevede nella misura dell'1,5% del premio versato.

COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

È previsto il prelievo periodico annuale di un costo a copertura della "maggiorazione in caso di decesso". Detto costo viene determinato giornalmente e prelevato mensilmente dalla Società in funzione dell'andamento tecnico del portafoglio assicurato (ossia della incidenza dei sinistri rispetto ai premi) e, in ogni caso, non può essere superiore allo 0,45% annuale del "Valore di Polizza". Tale costo viene prelevato dal patrimonio del Fondo Interno (e quindi si traduce in una riduzione del valore delle Quote del Fondo stesso).

COSTI DI GESTIONE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I costi di gestione consistono in una commissione (a copertura di tutti i costi collegati alla gestione finanziaria ed assicurativa della polizza) calcolata in proporzione al patrimonio del Fondo interno (l'aliquota di proporzionalità non può eccedere la misura annuale sotto indicata). Tale commissione è comprensiva dell'eventuale costo delle società di gestione degli E.T.F. inclusi nel Fondo Interno. La società riattribuisce al patrimonio del Fondo Interno, a vantaggio dei sottoscrittori, gli eventuali riconoscimenti commissionali retrocessi dai gestori dei singoli E.T.F.

Fondo interno	Commissione massima annua di gestione
Swing Bilanciato & Prudente	2,1%

COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA

In caso di riscatto (totale o parziale) nel corso dei primi tre anni di durata del contratto, è prevista l'applicazione, sulla base della tabella sotto riportata, di una commissione di riscatto variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza della polizza e del regime commissionale prescelto dal Contraente-investitore all'atto della Sottoscrizione della polizza.

Regime commissionale scelto all'atto della sottoscrizione	Periodo dalla decorrenza della polizza		
	Primi 12 mesi	Dal 13° al 24° mese incluso	Dal 25° al 36° mese incluso
Opzione con costi di caricamento	1,5% del valore di polizza	1,0% del valore di polizza	Nessuna penalizzazione
Opzione senza costi di caricamento	2,5% del valore di polizza	2,0% del valore di polizza	1,0% del valore di polizza

ALTRI COSTI

Sono previste inoltre:

- 1) spese di pubblicazione del valore delle Quote del Fondo Interno. Il valore massimo annuale di tale spesa è pari, alla data di redazione del presente Regolamento, a Euro 2.000,00;
- 2) spese di redazione e stampa del rendiconto trimestrale di gestione del Fondo Interno (tale spesa viene addebitata solo nel caso gli stampati non vengano utilizzati ad uso promozionale);
- 3) spese e commissioni bancarie dirette e inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo,
- 4) spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- 5) eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo.

IL COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

INDICATORE SINTETICO DI COSTO ANNUO

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un'indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa, in quanto calcolato su livelli di premio e di durate prefissate secondo lo schema sotto riprodotto.

Il predetto indicatore non tiene conto degli eventuali costi di performance e dei costi di negoziazione degli strumenti finanziari gravanti sul fondo, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al 4,6% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Swing Bilanciato & Prudente (opzione senza caricamento di ingresso)
profilo di rischio: medio - basso

Premio: 10.000,00 €		Premio: 25.000,00 €	
Durata	Costo percentuale medio annuo	Durata	Costo percentuale medio annuo
1	2,53%	1	2,33%
2	2,36%	2	2,27%
5	2,27%	5	2,23%
10	2,23%	10	2,21%
25	2,21%	25	2,21%

Swing Bilanciato & Prudente (opzione con caricamento di ingresso)
profilo di rischio: medio - basso

Premio: 10.000,00 €		Premio: 25.000,00 €	
Durata	Costo percentuale medio annuo	Durata	Costo percentuale medio annuo
1	4,06%	1	3,87%
2	3,14%	2	3,04%
5	2,58%	5	2,54%
10	2,39%	10	2,37%
25	2,28%	25	2,27%

IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente può revocare la proposta di polizza fino al momento della conclusione del contratto ottenendo la restituzione dell'eventuale premio unico versato. La comunicazione di revoca (contenente il numero della proposta di assicurazione, la Banca di riferimento ed i dati anagrafici del Contraente) deve essere fatta pervenire a Vicenza Life, tramite raccomandata A.R. Il sottoscrittore ha diritto alla restituzione dell'intero premio eventualmente versato entro trenta giorni dalla data convenzionale di ricevimento della richiesta di revoca.

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto, entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso. La comunicazione di recesso, contenente gli elementi identificativi del contratto, deve essere fatta pervenire alla Società tramite raccomandata A.R. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dalla data convenzionale di ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale del documento di polizza, la Società è tenuta al rimborso del premio, al netto delle spese iniziali di emissione del contratto (vedere "Costi del Contratto", al punto "Spese di Emissione" della presente Scheda Sintetica) e al netto/lordo dell'eventuale minusvalenza/plusvalenza finanziaria. Tale minusvalenza/plusvalenza è pari al prodotto del numero delle Quote da disinvestire per la differenza tra il loro valore unitario di acquisizione e quello del giorno di negoziazione utilizzato per la conversione (l'importo rimborsabile in caso di recesso è dunque pari al controvalore delle Quote).

In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.

SWING

EDIZIONE 2008

PARTE I

Edizione '08

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO

La presente Scheda sintetica è stata depositata in CONSOB il 21 Aprile 2008 ed è valida a partire dal 22 Aprile 2008 al 31 Marzo 2009.

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Vicenza Life Limited è una Compagnia di assicurazioni sulla vita che ha sede legale nel territorio della Repubblica d'Irlanda in KBC House, 4 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Irlanda. Sito web: www.vicenzalife.ie. Vicenza Life è una società controllata dal Gruppo Cattolica Assicurazioni.

Vicenza Life Limited è stata autorizzata dall'Organo di Vigilanza e di Controllo irlandese, denominato Financial Regulator, con autorizzazione del 26 novembre 1999 ed opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, così come disciplinato dal D.Lgs 17 Marzo 1995, n. 174. Per ulteriori informazioni su Vicenza Life Limited e sul Gruppo Cattolica Assicurazioni e del Gruppo Banca Popolare di Vicenza si rinvia alla Parte III, Sezione A, par. 1, del Prospetto Informativo.

2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I rischi connessi all'investimento finanziario collegato al presente contratto sono di seguito illustrati:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo interno, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- d) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Il valore del capitale investito in quote del Fondo interno può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché ai diversi mercati di riferimento, come indicato nella Sezione B.1) par. 5.

3. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione E, par. 12 del Prospetto Informativo.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED

4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

4.1 Caratteristiche del contratto.

Il prodotto consente di investire ciascun premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei costi, in un Fondo Interno dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie ed assicurative previste dal contratto. Per le informazioni di dettaglio sul Fondo Interno, si rinvia alla sezione B.1) della presente Parte I.

Oltre all'investimento finanziario, il prodotto offre le seguenti coperture assicurative:

In caso di decesso dell'Assicurato, qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, la Società si impegna a versare al/i Beneficiario/i designato/i un importo pari al "Valore di Polizza" (cfr. Glossario) aumentato di una maggiorazione che varia in funzione dell'età dell'Assicurato al decesso, come riportato nella scheda di seguito indicata. Il "Valore di Polizza" viene determinato in base al valore delle Quote relativo al quinto giorno di negoziazione successivo alla data convenzionale di ricevimento (cfr. Glossario) da parte di Vicenza Life della documentazione completa (ai sensi dell'art. 17 del presente Prospetto Informativo, nonché dell'art. 16 delle Condizioni contrattuali), attestante l'avvenuto sinistro.

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione
Fino al raggiungimento del 45esimo anno	100% dei premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla concorrenza di 25.000 Euro
Dal 46 e fino al raggiungimento del 65esimo anno	50% dei premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla concorrenza di 15.000 Euro
Dopo il raggiungimento del 65esimo anno	1% del valore della polizza fino alla concorrenza di 15.000 Euro

L'attivazione della copertura riguardante la "maggiorazione in caso di decesso" prevede la sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, di un'apposita dichiarazione sanitaria contenuta nella Proposta di Assicurazione. Nel caso in cui l'Assicurato non dovesse sottoscrivere tale dichiarazione o, pur sottoscrivendola, non dovesse rispondere affermativamente ad una o più domande in essa contenute, la "maggiorazione in caso di decesso" verrà quantificata pari all'1,00% del "Valore di Polizza", indipendentemente all'età dell'Assicurato stesso.

La copertura relativa alla "maggiorazione in caso di decesso" non prevede alcun accertamento sanitario specifico. Per tale ragione è previsto un periodo di carenza di dodici mesi dalla decorrenza del contratto. Se il decesso dell'Assicurato si verifica durante il periodo di carenza Vicenza Life erogherà solo il "Valore di Polizza", a meno che il sinistro non sia dovuto alle patologie o agli eventi dettagliatamente descritti all'art. 12.1 del presente prospetto informativo.

In caso di decesso nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione della proposta di assicurazione e la conclusione del contratto (cfr. successivo punto 11), la Società rimborsa al Contraente il premio unico versato.

4.2 Durata del contratto.

Il contratto è a vita intera, pertanto la durata coincide con la vita dell'assicurato.

4.3 Orizzonte temporale minimo di investimento.

L'orizzonte temporale minimo di investimento consigliato e' pari a 4 anni.

4.4 Versamento dei premi.

“Swing Edizione 2008” prevede la corresponsione di un premio unico. Il premio unico minimo è pari a 10.000,00 Euro e solo per il versamento iniziale, le spese di emissione sono fissate nella misura di 32,00 Euro. In qualsiasi momento della durata contrattuale e' possibile effettuare versamenti aggiuntivi. Ciascun versamento aggiuntivo deve essere almeno pari a 1.000,00 Euro. I premi versati, al netto dei costi, investiti in quote del Fondo Interno, costituiscono il capitale investito.

“Swing Edizione 2008” offre al contraente-investitore la possibilità di investire il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi scegliendo tra due opzioni di prodotto. La prima opzione non prevede costi di caricamento, mentre la seconda li contempla secondo quanto precisato nello specchio sotto riprodotto.

Nella prima ipotesi il premio unico viene così scomposto:

	Premio Unico
Importo del premio (Euro)	10,000,00
capitale investito	10,000,00
coperture assicurative	0,00%
costi di caricamento	0,00%

Nella seconda ipotesi il premio unico viene così scomposto:

	Premio Unico
Importo del premio (Euro)	10,000,00
capitale investito	9,850,00
coperture assicurative	0,00%
costi di caricamento	1,50%

È previsto il prelievo periodico annuale di un costo a copertura della “maggiorazione in caso di decesso”. Detto costo viene determinato giornalmente e prelevato mensilmente dalla Società anche in funzione dell'andamento tecnico del portafoglio assicurato (ossia della incidenza dei sinistri rispetto ai premi versati) e, in ogni caso, non può essere superiore allo 0,45% annuale del “Valore di Polizza”. Tale costo viene prelevato dal patrimonio del Fondo Interno (e quindi si traduce in una riduzione del valore delle Quote del Fondo stesso).

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I premi versati, al netto dei costi, sono investiti in quote del Fondo Interno e costituiscono il capitale investito.

Il valore del capitale in caso di rimborso è determinato dal numero di quote moltiplicato per il valore unitario delle quote del Fondo Interno rilevato alla data di valorizzazione prevista per ciascun caso di rimborso.

5. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEI FONDI

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati.

Di seguito si riportano le caratteristiche del Fondo Interno e gli strumenti finanziari in cui investe.

FONDO INTERNO	SWING BILANCIATO & PRUDENTE
CATEGORIA	Flessibile (FLE)
VALUTA DI DENOMINAZIONE	Euro
CODICE FONDO INTERNO	0014
GRADO DI RISCHIO	Medio-basso

PRINCIPALI TIPOLOGIE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E VALUTA DI DENOMINAZIONE

Trattandosi di un fondo flessibile, il perseguimento degli obiettivi avviene senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari in cui viene allocato l'investimento. In via ordinaria l'investimento prevalente verrà orientato verso strumenti finanziari denominati exchange-traded fund (più noti con l'acronimo di E.T.F.) di natura monetaria e obbligazionaria, mentre la componente azionaria in E.T.F., pur avendo un carattere significativo, non potrà superare il 35% del patrimonio del fondo.

La Società si riserva la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo Interno in Quote di E.T.F. promossi da Società appartenenti al proprio Gruppo di appartenenza (Gruppo Cattolica Assicurazioni e Gruppo Banca Popolare di Vicenza).

AREE GEOGRAFICHE

Globale 100% con prevalenza paesi OCSE e principalmente in Europa e nel Nord America.

CATEGORIA DI EMITTENTI

Non prevede vincoli nella selezione della tipologia di emittenti e/o nella categoria di strumenti finanziari in cui viene allocato l'investimento.

SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO

Paesi Emergenti - Il fondo può operare investimenti in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Rischio di cambio - È prevista una gestione attiva del rischio di cambio

OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI

Il fondo investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di facilitare una copertura dei rischi in portafoglio, di realizzare un'efficiente gestione dell'esposizione al rischio sui mercati di riferimento e di perseguire gli obiettivi definiti nella finalità del fondo.

STILE DI GESTIONE

Il portafoglio sarà gestito in un'ottica di gestione attiva, dinamicamente modulando le componenti monetarie, obbligazionarie ed azionarie al fine di conseguire, in un orizzonte temporale minimo consigliato di 4 anni, un risultato di investimento positivo in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. A titolo orientativo la Società modulerà gli investimenti tenendo conto delle seguenti bande di oscillazione:

Bande di oscillazione	Minima	Massima
E.T.F. monetari ed obbligazionari	60%	80%
E.T.F. azionari	15%	35%
E.T.F. su asset class decorrelate	2%	10%

Non essendo possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata, trattandosi di un Fondo flessibile, è stato quantificato un intervallo di volatilità variabile dal 3% al 6% entro il quale la Società propone di operare.

RELAZIONE CON IL BENCHMARK

Trattandosi di un fondo flessibile, non esiste un benchmark di riferimento.

Il fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata. Per la descrizione di tali tecniche si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 7 del Prospetto Informativo.

DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Il fondo è a capitalizzazione dei proventi.

6. GARANZIE DELL'INVESTIMENTO

Per le quote acquisite nel Fondo l'Investitore-Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote medesime, in tal caso esiste la possibilità di ricevere in fase di riscatto un capitale inferiore ai premi versati.

Si rinvia alla Parte III, Sezione A, par. 3, del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

7. PARAMETRO DI RIFERIMENTO DEL FONDO/COMPARTO (C.D. BENCHMARK)

Con riferimento al Fondo, in relazione allo stile di gestione adottato (stile flessibile), non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Trattandosi di un Fondo flessibile, è stato pertanto quantificato un intervallo di volatilità variabile dal 3% al 6% entro il quale la Società si propone di operare.

La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del Fondo Interno stesso in un determinato periodo di tempo.

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

8. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO A SCADENZA

Il prodotto non ha una durata predefinita pertanto non dà luogo ad un rimborso a scadenza.

9. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il prodotto riconosce la facoltà, da parte del Contraente, di richiedere il riscatto totale o parziale della polizza.

Il riscatto parziale è ammesso a condizione che:

- il valore di ciascun riscatto sia almeno pari a 2.500,00 Euro
 - il "Valore di Polizza", al netto del valore lordo del riscatto parziale, non sia inferiore a 5.000,00 Euro
- Inoltre, sono consentiti non più di due riscatti parziali per ciascun anno assicurativo.

Il valore di riscatto totale è pari al prodotto del "Valore di Polizza" e del coefficiente di riscatto determinato in base agli anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto, come indicato nella tabella sotto riportata.

Il "Valore di Polizza" viene calcolato in base al valore determinato il quinto giorno di negoziazione successivo alla data convenzionale di ricevimento da parte di Vicenza Life della richiesta di riscatto completa della documentazione prevista all'art. 17 della parte I del presente prospetto informativo, nonché all'art. 15 delle Condizioni Contrattuali.

Regime commissionale scelto all'atto della sottoscrizione	Periodo dalla decorrenza della polizza		
	Primi 12 mesi	Dal 13° al 24° mese incluso	Dal 25° al 36° mese incluso
Opzione con costi di caricamento	1,5% del valore di polizza	1,0% del valore di polizza	Nessuna penalizzazione
Opzione senza costi di caricamento	2,5% del valore di polizza	2,0% del valore di polizza	1,0% del valore di polizza

Il valore di riscatto parziale si ottiene applicando le stesse regole previste per il riscatto totale (sostituendo quindi il "Valore di Polizza" con il valore riscattato). Il disinvestimento di Quote viene effettuato in proporzione al controvalore del Fondo Interno a cui è collegata alla polizza. Il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto successivo.

In caso di riscatto parziale la polizza resta in vigore ed il "Valore di Polizza" viene diminuito dell'importo lordo riscattato.

In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.

Per informazioni più dettagliate sulle modalità di esercizio del riscatto si rinvia al par. 17.

Si segnala che gli eventuali crediti d'imposta maturati da ciascun fondo saranno immessi dalla Società nel fondo interno di riferimento a beneficio degli investitori-contraenti.

10. OPZIONI CONTRATTUALI

In caso di riscatto totale, il Contraente ha la facoltà di chiedere la conversione, anche parziale, del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia calcolata in base all'età ed al sesso del Beneficiario al momento della conversione stessa. Le condizioni di erogazione della rendita saranno quelle in vigore al momento della richiesta dell'opzione.

La Società fornirà per iscritto all'avente diritto interessato all'opzione - al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione - una descrizione sintetica dell'opzione esercitabile, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche. Inoltre, la Società trasmetterà all'avente diritto, prima dell'esercizio dell'opzione, una Nota informativa relativa all'esercizio dell'opzione stessa.

B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI ASSICURATI)

11. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L'INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO

Il contratto prevede le seguenti coperture assicurative:

11.1 Copertura assicurativa caso morte.

In caso di decesso dell'Assicurato, qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, la Società si impegna a versare al/i Beneficiario/i designato/i un importo pari al "Valore di Polizza" aumentato di una maggiorazione che varia in funzione dell'età dell'Assicurato al decesso, secondo il seguente schema.

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione
Fino al raggiungimento del 45esimo anno	100% dei premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla concorrenza di 25.000 Euro
Dal 46 e fino al raggiungimento del 65esimo anno	50% dei premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla concorrenza di 15.000 Euro
Dopo il raggiungimento del 65esimo anno	1% del valore della polizza fino alla concorrenza di 15.000 Euro

Il "Valore di Polizza" viene determinato in base al valore delle Quote relativo al quinto giorno di negoziazione successivo alla data convenzionale di ricevimento da parte di Vicenza Life della documentazione completa (ai sensi dell'art. 17 della Parte I del presente prospetto informativo), attestante l'avvenuto sinistro.

Si rammenti che la Società non offre alcuna garanzia finanziaria. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote. Il valore liquidabile in caso di decesso potrebbe quindi, in funzione dell'andamento finanziario degli attivi inclusi nel Fondo Interno di riferimento, risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti (tenendo in considerazione gli eventuali riscatti parziali effettuati).

Il presente contratto viene assunto senza visita medica, pertanto, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 12 mesi dall'entrata in vigore del contratto, sarà corrisposto ai Beneficiari designati, o agli aventi diritto, un importo pari al "Valore di Polizza". Tuttavia, la Società non applicherà la limitazione sopraindicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi sopravvenuti dopo la decorrenza di polizza:

- tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virali A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vacinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza il decesso.

Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente copertura e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la "maggiorazione in caso di decesso" non sarà corrisposta. In tal evenienza la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, o agli aventi diritto, un importo pari al "Valore di Polizza".

In caso di decesso nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione della proposta di assicurazione e la conclusione del contratto, la Società rimborsa al Contraente il premio unico versato.

11.2 Altre coperture assicurative.

Il contratto non prevede altre coperture assicurative oltre a quella indicata nel precedente articolo.

12. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI

Il contratto non prevede altre opzioni contrattuali.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

13. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

13.1. Costi direttamente a carico dell'investitore-contraente.

13.1.1. Spese fisse.

Il contratto prevede un costo fisso di emissione pari a 32,00 Euro che viene dedotto dal premio unico iniziale.

13.1.2. Costi di caricamento.

Il contratto offre al contraente-investitore la possibilità di scegliere tra due opzioni di prodotto per investire il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi. La prima opzione non prevede costi di caricamento, mentre la seconda li prevede nella misura dell'1,5% del premio versato.

13.1.3. Costo delle coperture assicurative previste dal contratto.

È previsto il prelievo periodico annuale di un costo a copertura della "maggiorazione in caso di decesso".

Detto costo viene determinato giornalmente e prelevato mensilmente dalla Società in funzione dell'andamento tecnico del portafoglio assicurato (ossia della incidenza dei sinistri rispetto ai premi) e, in ogni caso, non può essere superiore allo 0,45% annuale del "Valore di Polizza".

Tale costo viene prelevato dal patrimonio del Fondo Interno (e quindi si traduce in una riduzione del valore delle Quote del Fondo stesso).

13.1.4. Costo delle garanzie previste dal contratto.

Il contratto non prevede tali costi in quanto la Compagnia non offre nessuna garanzia di rendimento minimo, né di risultato.

13.1.5. Costi di rimborso del capitale prima della scadenza.

In caso di riscatto (totale o parziale) nel corso dei primi tre anni di durata del contratto, è prevista l'applicazione, sulla base della tabella sotto riportata, di una commissione di riscatto variabile in

funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza della polizza e del regime commissionale prescelto dal Contraente-investigatore all'atto della Sottoscrizione della polizza.

Regime commissionale scelto all'atto della sottoscrizione	Periodo dalla decorrenza della polizza		
	Primi 12 mesi	Dal 13° al 24° mese incluso	Dal 25° al 36° mese incluso
Opzione con costi di caricamento	1,5% del valore di polizza	1,0% del valore di polizza	Nessuna penalizzazione
Opzione senza costi di caricamento	2,5% del valore di polizza	2,0% del valore di polizza	1,0% del valore di polizza

13.1.6. Costi di switch.

Non viene prevista la possibilità di modificare la scelta dell'investimento iniziale.

13.2. Costi indirettamente a carico dell'investitore-contraente.

a) Commissione di gestione

I costi di gestione del Fondo Interno consistono in una commissione (a copertura di tutti i costi collegati alla gestione finanziaria e amministrativa della polizza) calcolata in proporzione al patrimonio del Fondo (l'aliquota di proporzionalità non può eccedere la misura annuale sotto indicata). Tale commissione è comprensiva dell'eventuale costo di remunerazione della SGR e dei costi di gestione degli E.T.F. inclusi nel Fondo Interno. La società riattribuisce al patrimonio del fondo interno, a vantaggio dei sottoscrittori, i riconoscimenti commissionali retrocessi dai gestori dei singoli O.I.C.R - E.T.F.

Fondo interno	Commissione massima annua di gestione
Swing Bilanciato & Prudente	2,1%

b) commissione di performance

Gli E.T.F. in cui il Fondo Interno investe possono essere soggetti a commissioni di overperformance. L'esistenza di tali commissioni di performance non dipendono pertanto dalla Società, ma dalla tipologia degli E.T.F. acquistati dal Fondo.

c) costo delle coperture assicurative previste dal contratto

È previsto il prelievo periodico annuale di un costo a copertura della "maggiorazione in caso di decesso". Detto costo viene determinato giornalmente e prelevato mensilmente dalla Società anche in funzione dell'andamento tecnico del portafoglio assicurato (ossia della incidenza dei sinistri rispetto ai premi versati) e, in ogni caso, non può essere superiore allo 0,45% annuale del "Valore di Polizza".

d) costo della garanzia prestata

Il contratto non prevede tali costi in quanto la Compagnia non offre nessuna garanzia di rendimento minimo, nè di risultato.

Sono a carico del fondo interno anche i seguenti oneri:

- 1) spese di pubblicazione del valore delle Quote del Fondo Interno. Il valore massimo annuale di tale spesa è pari, alla data di redazione del presente Regolamento, a Euro 2.000,00;
- 2) spese di redazione e stampa del rendiconto trimestrale di gestione del Fondo Interno (tale spesa viene addebitata solo nel caso gli stampati non vengano utilizzati ad uso promozionale);
- 3) spese e commissioni bancarie dirette e inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo;
- 4) spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- 5) le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo.

Il costo di negoziazione degli E.T.F. e dei titoli resta a carico del Fondo Interno. Si precisa inoltre che gli oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività del Fondo non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Le suddette spese possono essere trattenute giornalmente da Vicenza Life dal patrimonio del Fondo in ragione di 1/365 del totale annuo previsto ovvero compensate con le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori dei singoli O.I.C.R. - E.T.F.

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, per ciascuna delle componenti di costo in precedenza indicate, della quota parte percepita in media dai collocatori.

Tipo costo	Misura del costo	Quota parte percepita in media dai collocatori
Spese di emissione	32,00 Euro	0%
Costi di caricamento		
opzione no load	0,00%	0%
opzione load	1,50%	100%
Swing Bilanciato & Prudente	2,10%	9,50%

14. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Il prodotto non prevede agevolazioni finanziarie.

15. REGIME FISCALE

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.

Detrazione fiscale dei premi

Imposta sui premi: i premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. f del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal D. lgs. n. 344/03, cd. "Nuovo T.U.I.R.") danno diritto, nel caso la Società non abbia facoltà di recesso dal contratto, ad una detrazione annuale dall'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRE) dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Alla data di redazione del presente fascicolo informativo il Contraente può detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19% dei premi versati per le assicurazioni di cui sopra sino a 1.291,14 Euro, indipendentemente dalla durata del contratto, dal reddito dichiarato o da eventuali prestiti richiesti dal Contraente. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

L'importo del premio unico detraibile relativo alla componente caso morte del presente contratto è indicato in polizza. La parte residuale del premio unico e l'importo degli eventuali versamenti aggiuntivi non godono del summenzionato beneficio fiscale.

Tassazione delle somme corrisposte

Le somme erogate dalla Società al verificarsi del decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art. 6 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").

Le somme erogate dalla Società in forma di capitale, sia in caso di riscatto sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e il corrispondente ammontare del premio pagato (art. 45 comma 4 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R." e art. 41 bis della L. n.326/2003). Le somme corrisposte a titolo di riscatto parziale sono soggette al medesimo trattamento fiscale (in questo caso il rendimento finanziario viene determinato come differenza tra il valore lordo di riscatto parziale ed i premi corrisposti opportunamente proporzionati al valore della somma riscattata). L'imposta sostitutiva viene determinata e corrisposta all'erario dalla Società.

A seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita vitalizia avente finalità previdenziale, la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello dei premi pagati costituisce reddito e quindi è soggetta ad un'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R." e art. 41 bis della L. n. 326/2003).

I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale costituiscono reddito di capitale (art. 44, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.") sog-

getto ad un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 45, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH

16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

16.1 Modalità di sottoscrizione.

Il contratto si ritiene concluso nel momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'avvenuta accettazione della proposta da parte di Vicenza Life. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il quinto giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio unico iniziale sempre che, entro il suddetto termine, Vicenza Life non abbia comunicato per iscritto al Contraente la volontà di non accettare la proposta.

La decorrenza del contratto assicurativo coincide con il quinto giorno lavorativo successivo alla data di versamento del premio unico.

Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- riscatto totale;
- esaurimento delle Quote;
- morte dell'Assicurato.

Il pagamento del premio unico verrà effettuato tramite addebito automatico sul c/c bancario del Contraente. In caso di successiva estinzione del conto corrente, ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto assicurativo, sarà possibile effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi, mediante un ordine di bonifico sul conto corrente del broker assicurativo Rasini Viganò S.p.A. (aperto presso Banca Popolare di Vicenza, c/c 288784, ABI 5728, CAB 11801) specificando nella causale del bonifico il numero della polizza e provvedendo comunque a contattare preventivamente Vicenza Life. La Società non si fa carico delle spese relative all'effettuazione di suddette forme di pagamento. Ai sensi e per gli effetti del presente contratto si considera come data di pagamento del premio quella in cui avviene l'addebito sul c/c del Contraente.

Il premio unico corrisposto dal Contraente, al netto dei costi sopra indicati, viene investito nel Fondo Interno accettato dal Contraente al momento della sottoscrizione.

Vicenza Life provvede ad assegnare le Quote del Fondo Interno ad ogni polizza dividendo l'importo netto del versamento, come sopra definito, per il valore della Quota del giorno di riferimento. Il giorno di riferimento coincide con il quarto giorno lavorativo successivo alla data addebito del c/c del Contraente. Il valore della Quota di un fondo interno relativa ad un dato giorno di negoziazione è pubblicato su "Il Sole 24 Ore" il secondo giorno lavorativo successivo al giorno di negoziazione stesso.

Le coperture assicurative previste decorrono dal momento in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 8.

16.2 Modalità di revoca della proposta.

Il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento della conclusione del contratto ottenendo la restituzione dell'eventuale premio unico versato. La comunicazione di revoca (contenente il numero della Proposta di Assicurazione, la Banca di riferimento ed i dati anagrafici del Contraente) deve essere fatta pervenire a Vicenza Life, tramite raccomandata A.R. Il sottoscrittore ha diritto alla restituzione dell'intero premio eventualmente versato entro trenta giorni dalla data convenzionale di ricevimento (Cfr. glossario) della richiesta di revoca.

16.3 Diritto di recesso dal contratto.

Il Contraente può recedere dal contratto, entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso. La comunicazione di recesso, contenente gli elementi identificativi del contratto, deve essere fatta pervenire alla Società tramite raccomandata A.R. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dalla data convenzionale di ricevimento (Cfr. Glossario) della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale del documento di polizza, la Società è tenuta al rimborso del premio, al netto delle spese iniziali di emissione del contratto e al netto/lordo dell'eventuale minusvalenza/plusvalenza finanziaria. Tale minusvalenza/plusvalenza è pari al prodotto del numero delle Quote da dis-

investire per la differenza tra il loro valore unitario di acquisizione e quello del giorno di negoziazione utilizzato per la conversione (l'importo rimborsabile in caso di recesso è dunque pari al controvalore delle Quote).

17. MODALITÀ DI RIMBORSO / RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO

Il contratto prevede la facoltà, da parte del Contraente, di richiedere il riscatto totale o parziale della polizza mediante richiesta scritta inviata alla Società con raccomandata A.R. Il valore di riscatto totale è pari al prodotto del "Valore di Polizza" e di un coefficiente di riscatto determinato in base agli anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto e del regime commissionale prescelto dal Contraente-investitore all'atto della Sottoscrizione della polizza, come indicato nella tabella sotto proposta:

Regime commissionale scelto all'atto della sottoscrizione	Periodo dalla decorrenza della polizza		
	Primi 12 mesi	Dal 13° al 24° mese incluso	Dal 25° al 36° mese incluso
Opzione con costi di caricamento	1,5% del valore di polizza	1,0% del valore di polizza	Nessuna penalizzazione
Opzione senza costi di caricamento	2,5% del valore di polizza	2,0% del valore di polizza	1,0% del valore di polizza

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto. Il valore di riscatto parziale si ottiene applicando le stesse regole previste per il ricatto totale (sostituendo quindi il "Valore di Polizza" con il valore riscattato). Il disinvestimento di Quote viene effettuato in proporzione al controvalore relativo al fondo interno collegato alla polizza. A seguito dell'operazione di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per le Quote residue con riproporzionamento dei corrispondenti valori contrattuali. La richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale deve essere formulata per iscritto ed inviata a Vicenza Life (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento), che effettuerà il disinvestimento delle Quote il quinto giorno di negoziazione successivo alla data convenzionale di ricevimento (Cfr. Glossario) della richiesta corredata della documentazione dettagliata nel presente fascicolo informativo.

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Fascicolo Informativo, tutte le comunicazioni tra le parti relative al presente contratto dovranno essere indirizzate per iscritto al Call Center, istituito dalla Società, attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 16.30; il Numero Verde (gratuito) è l'800-072555, l'indirizzo di posta elettronica è call.center@rva.it e l'indirizzo postale è Call Center Vicenza Life c/o Rasini Viganò SpA, Galleria Pattari n. 2, 20122 Milano.

Il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti, sotto elencati, necessari a verificare l'effettiva esigibilità degli stessi e ad individuarne gli aventi diritto. La Società provvederà ad emettere l'ordine di pagamento entro trenta giorni dalla data convenzionale di ricevimento (Cfr. Glossario) della suddetta documentazione in originale. Decorso tale termine, saranno dovuti gli interessi moratori.

Si richiama l'attenzione del Contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente (Art. 2952, comma secondo, c.c.: "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda").

L'investitore-contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative la seguente documentazione:

a) in caso di recesso

1. dichiarazione di recesso firmata dal contraente;

b) in caso di riscatto totale o parziale:

1. richiesta sottoscritta dal Contraente (con l'indicazione del conto corrente su cui accreditare l'importo da liquidare e, nel caso di riscatto parziale, con indicazione dell'importo da riscattare);
2. fotocopia di un valido documento di identità;
3. documento di polizza (originale solo nel caso di riscatto totale) ed eventuali appendici;
4. dichiarazione di non residenza fiscale nello stato irlandese;
5. in caso di designazione irrevocabile del Beneficiario, il consenso scritto di quest'ultimo.

c) in caso di decesso dell'Assicurato:

1. richiesta di liquidazione sottoscritta dai Beneficiari o dagli aventi diritto (con l'eventuale indicazione del conto corrente su cui accreditare l'importo da liquidare);
2. fotocopia del documento di identità di ciascuno dei Beneficiari o degli aventi diritto;
3. documento originale di polizza ed eventuali appendici;
4. certificato di decesso dell'assicurato;
5. relazione medica sulle cause del decesso;
6. nel caso in cui siano indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi, atto notorio o dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi da parte del competente ufficio comunale, dalla quale risulti l'indicazione degli eredi medesimi e che l'assicurato è morto "ab intestato";
7. nel caso di successione testamentaria, copia dell'atto di pubblicazione del testamento, al fine di verificare l'eventuale designazione di Beneficiari diversi rispetto a quelli indicati in polizza.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 9.

18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (C.D. SWITCH)

Il prodotto non contempla operazioni di passaggio tra fondi.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**19. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Al presente contratto si applica la legge del luogo ove risiede il Contraente.

20. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

21. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI

Il valore unitario delle Quote del Fondo Interno (cfr. Regolamento dei Fondi Interni) viene calcolato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, per il numero complessivo delle Quote costituenti il patrimonio del Fondo stesso. Tale valore unitario è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo di riferimento. Il valore unitario delle Quote così calcolato è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore".

La Società si impegna a consegnare in fase pre-contrattuale, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Nel corso della durata contrattuale, la Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo o nel Regolamento dei Fondi Interni intervenute anche per effetto di modifiche alla legislazione e/o al regime fiscale successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione F e alla sezione 6 della Scheda sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle Quote assegnate nell'anno di riferimento;
- numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- numero delle Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

La Società comunicherà annualmente all'investitore-contraente, entro il mese di febbraio, la Parte II del presente Prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento, dei costi effettivi e del turnover di portafoglio del fondo interno cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Inoltre, la Società si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di

contratto il controvalore delle Quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

In caso di trasformazione del contratto, la Società fornirà al Contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, l'Impresa consegnerà al Contraente un documento informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che metterà a confronto le caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto originario, nonché il Prospetto informativo del nuovo contratto, conservando prova dell'avvenuta consegna.

Tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito www.vicenzalife.it dove possono essere acquisite su supporto duraturo. Sul medesimo sito è inoltre disponibile il Prospetto informativo aggiornato, i rendiconti periodici della gestione dei fondi, nonché il regolamento dei Fondi interni.

Inoltre, la Società è a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta del Contraente (indirizzata al Servizio Clienti c/o sede legale e direzione generale della Società indirizzo: in KBC House, 4 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Irlanda), entro trenta giorni dalla data convenzionale di ricevimento (cfr. Glossario) della richiesta, informazioni in merito al presente contratto.

22. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTARE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Per ogni informazione o reclamo la Società ha messo a disposizione del Contraente un Call Center attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 il venerdì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 16.30: il Numero Verde (gratuito) è l'800-072555. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società (Call Center Vicenza Life c/o Rasini Viganò SpA, Galleria Pattari n. 2, 20122 Milano).

Per questioni inerenti al contratto:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Per questioni attinenti alla trasparenza informativa:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, o Via Broletto, 7 - 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La Società Vicenza Life con sede legale in KBC House, 4 George's Dock, IFSC, Dublin 1 Irlanda si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo.

Il rappresentante legale
Massimo Camusso
General Manager



APPENDICE A - GLOSSARIO

Per agevolare la comprensione del Fascicolo Informativo si riportano qui di seguito i termini assicurativi di uso più comune.

Aree Geografiche:

Area Euro: Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna;

Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;

Nord America: Canada e Stati Uniti d'America;

Pacifico: Australia, Giappone, Hong kong, Nuova Zelanda, Singapore;

Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con l'investitore-contraente.

Benchmark: Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischio, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata dall'investitore-contraente, che può anche coincidere con l'investitore-contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale investito: i premi corrisposti dall'investitore-contraente, al netto dei relativi costi, investiti in quote di uno o più fondi interni/OICR collegati.

Capitale maturato: il capitale ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote acquisite dal contratto.

Categoria: Classe in cui viene collocato il fondo d'investimento a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).

Composizione del fondo: Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Comunicazione in caso di perdite: Comunicazione che la società invia al contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Controvalore delle quote ad una data epoca: è il valore monetario delle Quote ottenuto moltiplicando il numero di Quote acquisite al momento della valutazione per il loro valore unita-

rio alla corrispondente epoca di negoziazione.

Costo della garanzia di rendimento: Costo relativo alla garanzia, prestata dalla società, di attribuire alle prestazioni assicurate un determinato rendimento finanziario, alla scadenza contrattuale o ad epoche intermedie in corso di contratto.

Costo della garanzia di restituzione del capitale: Costo relativo alla garanzia, prestata dalla società, di restituire un determinato importo di capitale, alla scadenza contrattuale o ad epoche intermedie in corso di contratto.

Commissione di performance: Commissione trattenuta dalla società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto sia superiore ad un determinata soglia di rendimento prefissata nelle condizioni contrattuali.

Costo di switch: Costo a carico del contraente nel caso in cui richieda il disinvestimento, anche parziale, ed il contestuale reinvestimento delle quote acquisite dal contratto in un altro fondo interno/OICR tra quelli in cui il contratto consente di investire.

Data convenzionale di ricevimento: è la data in cui la Società riceve le comunicazioni e/o richieste da parte del Contraente. Tale data viene fissata nel quinto giorno lavorativo successivo alla data di invio di qualsivoglia comunicazione e/o richiesta a mezzo posta (fa fede il timbro postale). Detta convenzione resta invariata anche nel caso di documentazione anticipata a mezzo fax (viene cioè presa a riferimento la data di invio della documentazione in originale a mezzo posta). Tale convenzione viene definita per garantire la trasparenza del contratto e per permettere al Contraente una oggettiva valutazione delle condizioni contenute nel Fascicolo Contrattuale.

Data di addebito dei premi in c/c: l'addebito del premio unico viene effettuato nello stesso giorno lavorativo in cui avviene la sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, ma il Contraente ha la facoltà di scegliere una data successiva. L'addebito di ogni versamento aggiuntivo viene effettuato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione della richiesta di versamento.

Data di decorrenza del contratto: data di entrata in vigore dell'assicurazione. In questo caso coincide con il quinto giorno lavorativo successivo alla data di addebito del versamento iniziale.

Dati storici: Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.

Documento di polizza: documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.

Durata: è il periodo durante il quale le coperture assicurative hanno efficacia. In questo caso l'intera vita dell'Assicurato.

Duration: è espressa in anni ed indica la variabilità del prezzo di un titolo obbligazionario in relazione al piano di ammortamento ed al tasso di interesse corrente sul mercato dei capitali. A parità di vita residua tra titoli obbligazionari, una duration più elevata esprime una variabilità maggiore del prezzo in relazione inversa all'andamento dei tassi di interesse.

Estratto conto annuale: Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

E.T.F. (Exchange Traded Fund): Fondo di investimento le cui quote sono rappresentate da azioni, scambiate e quotate esattamente come le azioni normali. Fra gli E.T.F. si distinguono gli index E.T.F.,

fondi non gestiti che si limitano a replicare le performance di rendimento di un indice, ed i closed-end funds, fondi le cui politiche di investimento sono invece decise da un gestore.

Fondo collegato: fondo interno/OICR nelle cui quote è possibile, in relazione al prodotto, allocare il capitale investito.

Fondi comuni d'investimento (aperti): Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo armonizzato: Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato, ai sensi della legislazione comunitaria, ad una serie di regole comuni, (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.

Fondo di fondi: fondo interno/OICR il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OICR (c.d. OICR target).

Fondo interno: Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo interno/OICR protetto: Fondi nei quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito o parte di esso, senza con ciò dar luogo ad una vera e propria garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo prestata dalla società.

Fusione di fondi: Operazione che prevede la fusione di due o più fondi interni/OICR tra loro.

Giorno di valorizzazione: Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo interno/OICR e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno/OICR stesso.

Grado di rischio: Indice della rischiosità finanziaria del fondo interno/OICR, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal fondo interno/OICR e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

Investitore-Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l'assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.

Lettera di conferma di investimento dei premi: Lettera con cui la società comunica al contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

Leva finanziaria: effetto in base al quale risulta amplificato l'impatto sul valore del portafoglio delle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito. La presenza di tale effetto è connessa all'utilizzo di strumenti derivati.

Maggiorazione in caso di decesso: maggiorazione, prevista in caso di decesso, del "Valore di Polizza". La maggiorazione è funzione dell'età dell'Assicurato al decesso.

Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.

OICR: Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

Overperformance: Soglia di rendimento del fondo interno/OICR a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi (commissioni di performance o incentivo).

Premio versato: Importo che il contraente versa alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti unit-linked si può suddividere in premio investito, in premio per le coperture assicurative e nelle componenti di costo.

Proposta di Assicurazione: documento con il quale il Contraente chiede alla Società di stipulare un contratto di assicurazione.

Qualifica: Particolare caratteristica del fondo interno/OICR a cui sono collegati i contratti unit-linked che costituisce un'ulteriore informazione, oltre alla categoria e al profilo di rischio, della politica di investimento. Laddove esistente, essa viene richiamata esplicitamente (ad es. fondo protetto) nella documentazione informativa consegnata al contraente.

Quota: Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo interno/OICR è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono investiti i premi, al netto dei costi e delle coperture assicurative.

Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade [pari a Baa3 (Moody's) o BBB (Standard & Poor's) o BBB (Fitch-IBCA)].

Principale	>70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	<10%

Rimborso: tutti i casi per i quali la società corrisponde, ai sensi delle norme contrattuali, il capitale maturato all'avente diritto.

Regolamento del fondo: Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i cri-

teri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo.

Riscatto: Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto degli eventuali costi previsti dalle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale: Facoltà del contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto degli eventuali costi previsti dalle condizioni contrattuali.

Rischio di base: Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni.

Rischio finanziario: Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei fondi interni/OICR, che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio dei fondi è investito.

Scadenza: termine del contratto che, in base alle condizioni contrattuali, può essere una data certa ovvero coincidere con la data di decesso dell'assicurato.

SICAV: Società di investimento a capitale variabile, dotata di personalità giuridica propria, assimilabile ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differente dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato dal capitale della Società ed è costituito da azioni anziché quote.

Società: impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale l'investitore-contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di gestione del risparmio (SGR): Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Switch: Operazione con la quale il contraente richiede il disinvestimento, anche parziale, ed il contestuale reinvestimento delle quote acquisite dal contratto in un altro fondo interno/OICR tra quelli in cui il contratto consente di investire.

Total expenses ratio (TER): Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo interno/OICR, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno/OICR ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Turnover: Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi interni/OICR, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo interno/OICR, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Valore unitario della quota: Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo interno/OICR, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo interno/OICR alla stessa data, pubblicato giornalmente sui quotidiani a diffusione nazionale.

Valore complessivo netto del fondo interno/OICR: Valore ottenuto sommando le attività (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e le passività (spese, imposte, ecc.) presenti nel fondo interno/OICR al netto dei relativi costi diviso per il numero delle quote (NAV).

Valorizzazione della quota: Operazione di calcolo del valore unitario della quota del fondo interno/OICR stesso in un determinato momento.

Volatilità: Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

Volatilità media annua attesa: Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del fondo interno/OICR stesso in un determinato periodo di tempo.

Value at Risk (VaR): Indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (fondo di investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito.

SWING

EDIZIONE 2008

PARTE II

Edizione '08

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO

La presente PARTE II del prospetto Informativo è stata depositata in CONSOB il **21 Aprile 2008** ed è valida a partire dal **22 Aprile 2008 al 31 Marzo 2009**.

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI

DATI STORICI DI RISCHIO / RENDIMENTO DEI FONDI

Fondo	SWING BILANCIATO & PRUDENTE
Categoria ANIA	“Flessibile (FLE)”
Valuta di denominazione	Euro
Grado di rischio	Medio - Basso Il fondo adotta uno stile di gestione svincolato da un benchmark
Benchmark	di riferimento

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Fondo	n.d.	n.d.	n.d.
Benchmark	n.d.	n.d.	n.d.
Tasso medio di inflazione (*)	1,90%	2,12%	2,09%

(*) tasso medio annuo di inflazione calcolato sull'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.

Inizio collocamento	01/04/2008
Durata del fondo	Indeterminata
Patrimonio netto al 31.12.2007 (milioni di Euro)	n.d.
Valore della quota al 30.12.2007 (Euro)	n.d.

Essendo molto contenuto l'intervallo temporale di vita del fondo non risulta possibile, ne' significativo illustrare:

1. il rendimento storico del fondo interno;
2. il “total expense ratio” (TER) - che definisce i costi e le spese effettive del fondo;
3. il turnover di portafoglio (il Turnover di portafoglio è il rapporto espresso in forma percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del fondo. Tale rapporto fornisce un'indicazione indiretta dell'incidenza dei costi di negoziazione sul fondo, anche derivanti da una gestione particolarmente attiva del portafoglio).

APPENDICE B: Modulo di proposta

La presente appendice è stata depositata in CONSOB il 21 Aprile 2008 ed è valida dal 22 Aprile 2008 al 31 Marzo 2009.



VICENZA LIFE

SWING

PROPOSTA DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VITA

CODICE PRODOTTO _____ N. PROPOSTA _____

CONTRAENTE

COGNOME E NOME (RAG. SOCIALE) _____ COD. FISCALE / PART. IVA _____
 COMUNE DI NASCITA _____ DATA DI NASCITA _____ SESSO _____
 PROFESSIONE _____ SOTTOGRUPPO _____ GRUPPO DI ATTIVITA' _____
 INDIRIZZO _____ PROVINCIA _____ C.A.P. _____
 COMUNE _____ CODICE PAESE _____
 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO N. _____ TIPO DOCUM. _____
 RILASCIATO DA _____ DATA DI RILASCIO _____ DATA SCADENZA _____

ASSICURATO (se diverso dal Contraente)

COGNOME E NOME _____ COD. FISCALE _____ SESSO _____
 COMUNE DI NASCITA _____ DATA DI NASCITA _____ PROFESSIONE _____
 INDIRIZZO _____ COMUNE _____ PROV. _____

BENEFICIARI

IN CASO DI VITA: _____ IN CASO DI MORTE DELL' ASSICURATO _____

VERSAMENTO

VERSAMENTO _____ DATA DI ADEBITO _____
 COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE _____ VERSAMENTO NETTO _____

MODALITA' DI INVESTIMENTO

Swing Bilanciato & Prudente _____ %

DICHIARAZIONE SANITARIA

A norma degli artt. 1892 e 1893 C.C. e preso atto di quanto previsto all'articoli 4.1 e 1.1.1 della Parte I del Prospetto Informativo, l'Assicurando dichiara:

- di godere di buono stato di salute; SI NO
- di non essere mai stato ricoverato negli ultimi 5 anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inguinale; SI NO
- di non aver consultato medici specialistici negli ultimi 6 mesi al di fuori dei semplici controlli di routine; SI NO
- di non essere esposto a rischi particolari a causa della professione svolta; SI NO

L'assicurando è consapevole che dichiarazioni false, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione, di aver verificato l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario sanitario e che può sempre chiedere di essere sottoposto a visita medica con evidenza del costo a suo carico

L'Assicurato _____

PRESA VISIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di conoscere ed accettare espressamente le Condizioni di Contratto e il Prospetto Informativo di "Swing - Edizione 2008" che mi sono state sottoposte e che ho attentamente letto unitamente alla Nota Informativa che mi è stata consegnata.

Il Contraente _____

Gli effetti della copertura assicurativa decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di addebito del versamento iniziale lordo sopra indicata. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, ed ha diritto alla restituzione dell'importo determinato secondo le modalità di cui all'art. 17.3 della Parte I del Prospetto Informativo.

Luogo e data

Collocatore

Assicurato

Contraente

AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Il sottoscritto Contraente - titolare, contitolare del sotto indicato c/c bancario - conferisce mandato alla Banca di procedere all'incasso sul c/c bancario indicato delle somme erogate allo stesso per la prestazione assicurata. Il presente mandato può essere revocato in qualsiasi momento in forma scritta. Inoltre autorizza la banca, ad addebitare sul proprio conto corrente, a favore di Vicenza Life Limited, in conto eventuale accettazione e senza che vi sia emissione alcuna di lettere contabili, il suddetto versamento lordo e quelli eventualmente pattuiti alla successive scadenze di pagamento:

ABI _____ CAB _____ N° C/C _____ Contraente _____

MTLIFE043 - 04/2008
 Produrre fotocopia:

1 - PER LA COMPAGNIA
 PER IL CONTRAENTE

2 - PER IL BROKER
 PER IL SEGNALETORE

Vicenza Life Ltd - KBC House - 4 George's Dock - I.F.S.C. - Dublin 1 - Ireland - Registered in Ireland No. 307509

SWING

EDIZIONE 2008

PARTE III

Edizione '08

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ALTRE INFORMAZIONI

La presente Parte III del Prospetto Informativo è stata depositata in CONSOB il **21 Aprile 2008** ed è valida a partire dal **22 Aprile 2008 al 31 Marzo 2009**.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI “SWING - EDIZIONE. 2008” PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED

A) INFORMAZIONI GENERALI

I. LA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Vicenza Life Limited è una Compagnia di Assicurazioni sulla vita che ha sede legale nel territorio della Repubblica d'Irlanda. In KBC House, 4 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Irlanda. Sito web: www.vicenzalife.ie. Vicenza Life è una società controllata dal Gruppo Cattolica Assicurazioni e dal Gruppo Banca Popolare di Vicenza.

Vicenza Life Limited è stata autorizzata dall'Organo di Vigilanza e di Controllo irlandese, denominato Financial Regulator, con autorizzazione del 26 novembre 1999 ed opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, così come disciplinato dal D.Lgs. 17 Marzo 1995, n. 174.

La durata della Società è illimitata e la chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Le attività esercitate dalla Società sono le seguenti:

- la prestazione di servizi assicurativi e finanziari realizzata attraverso l'emissione, la promozione e l'organizzazione di prodotti assicurativi e finanziari collegati a fondi interni d'investimento, curando l'amministrazione dei rapporti con gli investitori-contraenti;
- lo svolgimento dell'attività di consulenza assicurativa e previdenziale in materia di assicurazioni sulla vita e di prodotti di previdenza complementare;

Vicenza Life è controllata congiuntamente, per effetto di una partecipazione paritetica nel capitale della Compagnia stessa, dal Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni e dal Gruppo bancario Banca Popolare di Vicenza. Il capitale sociale della Società autorizzato è pari a 5.000.000 Euro e la quota versata al netto del “capital contribution” ammonta a 634.850 Euro (la quota aggiuntiva in conto capitale - capital contribution - ammonta a 12.062.132 Euro).

Il Gruppo Cattolica è attivo nel settore assicurativo e riassicurativo nei rami vita e danni. Ferma l'assoluta prevalenza dell'attività assicurativa, nell'ambito del Gruppo sono altresì presenti società operanti nei settori immobiliare e dell'intermediazione finanziaria, nonché società che svolgono attività ausiliarie. Il Gruppo Cattolica è costituito da 25 società, di cui 14 compagnie assicurative. La focalizzazione sul business assicurativo è assolta da una compagnia operante sia nei rami vita che nei rami danni (Cattolica Assicurazioni) che da 7 compagnie operanti nei soli rami vita e da quattro società che operano in via esclusiva nei rami danni. Le società non assicurative del Gruppo sono rappresentate da 2 società immobiliari, 7 società di servizi, 1 società di gestione del risparmio e 1 società di intermediazione mobiliare.

Cattolica Assicurazioni è:

- una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, 37126 Verona;
- iscritta alla sezione D) del Registro Unico degli Intermediari previsto dal CAP ed istituito con Regolamento ISVAP;
- iscritta nel Registro delle Imprese di Verona;
- dotata di un capitale sociale interamente versato pari, al 30.06.2007, a 142 milioni di Euro.

Il Gruppo ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama della bancassicurazione italiana dove opera attraverso istituti bancari che hanno un forte radicamento sul territorio di riferimento. Tra le Banche partner spicca la partnership ad elevato contenuto strategico avviata con il Gruppo Banca Popolare di Vicenza.

L'attività del Gruppo Banca Popolare di Vicenza ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito. In particolare svolge la propria attività di intermediazione creditizia avendo come clientela di riferimento i privati ed i professionisti, nei loro diversi segmenti, e piccole e medie imprese caratterizzanti il tessuto economico del territorio di riferimento in cui hanno sede la Banca Popolare di Vicenza, Cariprato e Banca Nuova. A questo target di clientela, anche con l'ausilio delle proprie controllate/partecipate, il Gruppo Banca Popolare di Vicenza si propone con un'ampia gamma di prodotti e servizi bancari e finanziari appartenenti sia ai comparti tradizionali del commercial banking sia a quelli a maggior valore aggiunto come il credito al consumo, l'asset management, la bancassurance, il private banking, l'investment banking, il merchant banking, il corporate finance e merger and acquisition.

La Banca Popolare di Vicenza è:

- una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede legale in Via Battaglione Framarin n. 18, 36100 Vicenza;
- iscritta alla sezione D) del Registro Unico degli Intermediari previsto dal CAP ed istituito con Regolamento ISVAP;
- iscritta al n.2 del Registro delle Imprese di Vicenza;
- iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari (codice fiscale e partita IVA n. 00204010243);
- dotata di un capitale sociale interamente versato pari, al 31.12.2006, a 230.868.285 Euro.

Sono disponibili sul sito internet della Società Vicenza Life www.vicenzalife.it il prospetto completo riportante le informazioni sulla Società ed i dati concernenti le generalità, le qualificazioni, l'esperienza professionale, gli incarichi ricoperti dei componenti dell'organo amministrativo, direttivo e di controllo, nonché gli altri prodotti finanziari offerti. Inoltre sul sito Internet sarà possibile ottenere informazioni sugli altri prodotti finanziari offerti dalla Società.

2. I FONDI INTERNI

Il Fondo Interno " Swing Bilanciato & Prudente" è stato istituito nell'Aprile 2008.

Non essendo possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata, trattandosi di un Fondo flessibile, è stato quantificato un intervallo di volatilità variabile dal 3% al 6% entro il quale la Società propone di operare.

3. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE

Il contratto non prevede garanzie di restituzione del capitale.

4. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

Di seguito vengono indicati forma giuridica, sede legale ed amministrativa (se diversa) degli intermediari distributori del prodotto:

- Banca Popolare di Vicenza con sede legale in Via Battaglione Framarin n. 18, 36100, Vicenza (Italia);
- Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. con sede legale in via degli Alberti, 2, Prato (Italia);
- Banca Nuova con sede legale in Via Vaglica, 22, Palermo (Italia).

5. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Data la peculiare natura e le caratteristiche di investimento del Fondo Interno, il cui patrimonio è investito esclusivamente in quote di E.T.F., non si procede ad alcun tipo di negoziazione.

6. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Alla data di redazione del presente prospetto la Società di Revisione di Vicenza Life è: Ernst & Young Irlanda, Ernst & Young Building, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin , Irlanda.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

7. TECNICHE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO DEI FONDI INTERNI/OICR IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI E ALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

In relazione agli obiettivi e alla politica di investimento del fondo interno, delineato nella Parte I, Sezione B.1, paragrafo 5, l'attività di controllo del rischio si realizza attraverso l'analisi del portafoglio del fondo e degli E.T.F. oggetto di investimento e il loro continuo monitoraggio in relazione a fattori di rischio rilevanti quali, la durata la media finanziaria, l'esposizione azionaria e sua scomposizione in settori economici, esposizione valutaria e merito creditizio degli emittenti. Viene inoltre valutato il contributo di rischio che ogni singolo E.T.F. oggetto di investimento apporta al rischio complessivo del portafoglio.

La valutazione di rischiosità del fondo interno viene effettuata ex post utilizzando il parametro del rispetto delle bande di volatilità (deviazione standard annualizzata). Il rispetto di tale criterio costituisce la base per fissare i limiti di assunzione di rischio da parte del gestore.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH

8. SOTTOSCRIZIONE

Il prodotto viene sottoscritto tramite consegna dell'apposito modulo di proposta, compilato in ogni sua parte, presso gli sportelli della Banca Popolare di Vicenza, Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. e Banca Nuova.

Le coperture assicurative presenti nel prodotto avranno decorrenza a partire dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del contratto.

Il premio versato dall'Investitore-Contraente, al netto dei diritti e dei costi indicati nel presente prospetto, viene convertito in quote il quinto giorno di negoziazione successivo alla data di versamento del premio. Pertanto all'investitore-contraente verranno assegnate un numero di quote dei fondi interni secondo le scelte effettuate dall'investitore-contraente stesso, dove tale numero è pari al premio versato, al netto dei costi, diviso il valore unitario delle suddette quote. Più precisamente:

- la conversione del premio unico ricorrente in Quote avviene il quinto giorno di negoziazione successivo alla data di addebito dei versamenti stessi;
- la conversione delle Quote in controvalore monetario (di riscatto totale/parziale o capitale in caso di decesso) avviene il quinto giorno di negoziazione successivo a quello della data convenzionale di ricevimento (cfr. Glossario) della richiesta di disinvestimento da parte della Società completa di tutta la documentazione indicata all'art. 17 del presente Prospetto Informativo, nonché dell'art. 15 delle Condizioni contrattuali.

L'investitore-contraente ha la possibilità di effettuare i versamenti concordati nel piano di investimento in nuovi fondi o comparti istituiti successivamente alla sottoscrizione, previa consegna della relativa informativa da parte della Società tratta dal Prospetto aggiornato.

Successivamente all'emissione del contratto, la Società si impegna a comunicare all'investitore-contraente, mediante apposita lettera di conferma inviata entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle "quote assicurate" attribuite, il loro valore unitario, "il giorno di riferimento" la data di valorizzazione relativa alla data di versamento del premio.

9. RISCATTO

Il contratto prevede, su richiesta scritta dell'investitore-contraente, la possibilità di esercitare il riscatto, purché l'assicurato sia in vita. L'importo relativo al riscatto totale è pari al numero di quote acquisite al momento della richiesta moltiplicato per il valore delle quote rilevato il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data in cui viene richiesto il rimborso. Nei primi tre anni di vita del contratto viene applicato una commissione di riscatto variabile in funzione agli anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto e dal regime commissionale prescelto all'atto della sottoscrizione del contratto, come indicato nella tabella sotto riportata.

Regime commissionale scelto all'atto della sottoscrizione	Periodo dalla decorrenza della polizza		
	Primi 12 mesi	Dal 13° al 24° mese incluso	Dal 25° al 36° mese incluso
Opzione con costi di caricamento	1,5% del valore di polizza	1,0% del valore di polizza	Nessuna penalizzazione
Opzione senza costi di caricamento	2,5% del valore di polizza	2,0% del valore di polizza	1,0% del valore di polizza

L'investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, richiedendo la liquidazione parziale con le stesse modalità della liquidazione totale. In questo caso il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata.

La richiesta deve essere accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento (esemplare del contratto in possesso dell'investitore-contraente), nonché dalla fotocopia di un documento di identità valido e del relativo codice fiscale degli aventi diritto. La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie. La Società esegue i pagamenti entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno in cui è stata consegnata la richiesta di liquidazione, la quale deve essere accompagnata dalla documentazione completa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

D) REGIME FISCALE

11. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

11.1 Detrazione fiscale dei premi.

Il premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente le coperture per il rischio di morte e di invalidità permanente e per un importo massimo di 1.291,14 Euro, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'investitore-contraente nella misura del 19%. Se l'assicurato è diverso dall'investitore-contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato risulti fiscalmente a carico dell'investitore-contraente.

11.2 Tassazione delle somme percepite.

Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso dell'assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- se corrisposte in forma di capitale, le somme liquidate per riscatto sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 12,50% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali);
- se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 12,50%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione; la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale maturato in rendita, di un'imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 12,50% della differenza tra il valore capitale della rendita stessa e l'ammontare dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali).

11.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità.

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

11.4 Diritto proprio dei beneficiari designati.

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società: pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il presente contratto è un prodotto di Vicenza Life Ltd, Società controllata congiuntamente dal Gruppo Cattolica Assicurazioni e Banca Popolare di Vicenza. Gli E.T.F. presenti nel fondo interno possono essere gestiti da Bpvi Sgr e da Verona Gestioni Sgr S.p.A., società che rientrano nel controllo e nella direzione dei Gruppi Cattolica Assicurazioni e Banca Popolare di Vicenza. La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla compagnia stessa. La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Il collocamento del presente contratto e la gestione del fondo interno potrebbe comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSE derivante dai menzionati rapporti di gruppo.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno all'Investitore-Contraente, impegnandosi a perseguire il miglior risultato possibile e ad assicurare un equo trattamento degli Investitori-Contraenti, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

Si informa, altresì, che la Compagnia ha formalizzato con l'intermediario bancario delegato alla gestione del fondo interno collegato al presente contratto accordi aventi ad oggetto la retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione corrisposta dalle SGR in relazione agli E.T.F. in cui il patrimonio del fondo interno viene investito. La Compagnia incrementerà il patrimonio del fondo interno di un importo pari alle predette utilità pattuite con e ricevute dall'intermediario bancario delegato.

L'esatta quantificazione delle utilità retrocesse alla Compagnia, ed i correlati benefici in favore dei Investitori-Contraenti, saranno indicati nel rendiconto annuale di gestione del singolo fondo interno. Si rinvia al rendiconto di gestione annuale per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse al fondo interno; per le eventuali utilità rappresentate da servizi, verrà indicato nel predetto rendiconto il relativo valore monetario.

La Compagnia si impegna nella gestione degli attivi ad ottenere in ogni caso il miglior risultato possibile a favore dell'Investitore-Contraente, indipendentemente dagli accordi di retrocessione delle utilità di cui sopra.

La Compagnia è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

SWING

EDIZIONE 2008

**CONDIZIONI
CONTRATTUALI**

Edizione '08

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 Prestazioni contrattuali

In caso di decesso dell'Assicurato, qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, ma nel rispetto delle condizioni di carenza indicate al successivo Art. 2, Vicenza Life si impegna a versare al/i Beneficiario/i designato/i un importo pari al "Valore di Polizza" aumentato di una "maggiorazione in caso di decesso" variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al decesso, secondo lo schema indicato.

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione
Fino al raggiungimento del 45esimo anno	100% dei premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla concorrenza di 25.000 Euro
Dal 46 e fino al raggiungimento del 65esimo anno	50% dei premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla concorrenza di 15.000 Euro
Dopo il raggiungimento del 65esimo anno	1% del valore della polizza fino alla concorrenza di 15.000 Euro

In caso di decesso avvenuto nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e la conclusione del contratto la Società rimborsa al Contraente il premio versato.

Per la valutazione del "Valore di Polizza" verrà utilizzato il valore unitario delle Quote il quinto giorno di negoziazione successivo alla data convenzionale di ricevimento (Cfr. Glossario) della notifica scritta dell'avvenuto decesso, completa di tutta la documentazione prevista per la liquidazione (Cfr. Art. 16).

Si rammenti che la Società non offre alcuna garanzia finanziaria. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote.

Il valore liquidabile in caso di decesso potrebbe quindi, in funzione dell'andamento finanziario degli attivi inclusi nei Fondi Interni di riferimento, risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti (tenendo in considerazione gli eventuali riscatti parziali effettuati).

La copertura in caso di morte prevede la corresponsione di un premio periodico il cui importo annuale non potrà eccedere lo 0,45% del "Valore di Polizza".

Art. 2 Rischio di morte e limitazione della garanzia

Il presente contratto viene assunto senza visita medica, pertanto, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 12 mesi dall'entrata in vigore del contratto, sarà corrisposto ai Beneficiari designati, o agli aventi diritto, un importo pari al "Valore di Polizza". Tuttavia, la Società non applicherà la limitazione sopraindicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi sopravvenuti dopo la decorrenza di polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virali A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vacinia generalizzata, encefalite postvaccinica; shock anafilattico; infortunio, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza il decesso.

Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente copertura e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la "maggiorazione in caso di decesso" non sarà corrisposta. In tal evenienza la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, o agli aventi diritto, un importo pari "Valore di Polizza"

Art. 3 Modalità di sottoscrizione

Il Contraente sottoscrive la Proposta di Assicurazione dopo aver letto e compreso la documentazione contenuta nel Fascicolo Informativo e gli eventuali allegati.

Art. 4 Conclusione del contratto, decorrenza e durata dell'assicurazione

Il contratto si ritiene concluso nel momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'avvenuta accettazione della proposta da parte di Vicenza Life. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il quinto giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio unico iniziale sempre che, entro il suddetto termine, Vicenza Life non abbia comunicato per iscritto al Contraente la volontà di non accettare la proposta.

La decorrenza del contratto assicurativo coincide con il quinto giorno lavorativo successivo alla data di versamento del premio unico.

Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- riscatto totale;
- esaurimento delle Quote;
- morte dell'Assicurato.

Art. 5 Modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento della conclusione del contratto ottenendo la restituzione dell'eventuale premio unico versato. La comunicazione di revoca (contenente il numero della Proposta di Assicurazione, la Banca di riferimento ed i dati anagrafici del Contraente) deve essere fatta pervenire a Vicenza Life, tramite raccomandata A.R. Il sottoscrittore ha diritto alla restituzione dell'intero premio eventualmente versato entro trenta giorni dalla data convenzionale di ricevimento (Cfr. Glossario) della richiesta di revoca. Il Contraente può recedere dal contratto, entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso. La comunicazione di recesso, contenente gli elementi identificativi del contratto, deve essere fatta pervenire alla Società tramite raccomandata A.R. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dalla data convenzionale di ricevimento (Cfr. Glossario) della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale del documento di polizza, la Società è tenuta al rimborso del premio, al lordo delle commissioni di sottoscrizione della polizza (meglio indicate nella Nota Informativa) e al netto/lordo dell'eventuale minusvalenza/plusvalenza finanziaria. Tale minusvalenza/plusvalenza è pari al prodotto del numero delle Quote da disinvestire per la differenza tra il loro valore unitario di acquisizione e quello del giorno di negoziazione utilizzato per la conversione (l'importo rimborsabile in caso di recesso è dunque pari al controvalore delle Quote maggiorato delle commissioni di sottoscrizione, ma non delle spese fisse di emissione della polizza).

Art. 6 Disciplina del Contratto

Il contratto è disciplinato dalla documentazione del presente Fascicolo Informativo e da eventuali Condizioni Particolari o Appendici nel caso di specifiche esigenze e/o richieste del Contraente. Per quanto non previsto, valgono inoltre le norme legislative italiane in materia.

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 8 Limiti di età

Il contratto è stipulabile da Assicurati di età assicurativa alla data di decorrenza del contratto compresa tra i 18 e gli 80 anni. L'età assicurativa iniziale è determinata considerando la differenza tra la data di decorrenza delle coperture assicurative e la data di nascita dell'Assicurato. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

Art. 9 Beneficiari

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, i Beneficiari in caso di morte e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 c.c.):

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all' art. 1922 c.c..

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Società o mediante testamento.

In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'Assicurato.

Art. 10 Cessione e pegno

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c. Tale atto è efficace dal momento in cui Vicenza Life riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione del contratto. Contestualmente, Vicenza Life si riserva il diritto di annotare la cessione sulla polizza o su una apposita appendice. Vicenza Life può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1409 c.c. Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto è efficace dal momento in cui Vicenza Life riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno. Contestualmente Vicenza Life si riserva il diritto di annotare la costituzione in pegno sulla polizza o su una apposita appendice. Vicenza Life può opporre ai creditori pignorati tutte le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario, in conformità con quanto disposto dall'art. 2805 c.c. Nel caso di pegno, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore e del vincolatario.

Art. 11 Premi

“Swing Edizione 2008” prevede la corresponsione di un premio unico. Il premio unico minimo è pari a 10.000,00 Euro e solo per il versamento iniziale, le spese di emissione sono fissate nella misura di 32,00 Euro. In qualsiasi momento della durata contrattuale è possibile effettuare versamenti aggiuntivi. Ciascun versamento aggiuntivo deve essere almeno pari a 1.000,00 Euro. I premi versati, al netto dei costi, investiti in quote del Fondo Interno, costituiscono il capitale investito. Le spese fisse di emissione della polizza sono fissate in 32,00 Euro.

Il pagamento dei premi (unico o aggiuntivi) viene effettuato tramite addebito automatico sul c/c bancario del Contraente. In caso di successiva estinzione del conto corrente, ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto assicurativo, sarà possibile effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi, mediante un ordine di bonifico sul conto corrente del broker assicurativo Rasini Viganò S.p.A. (aperto presso Banca Popolare di Vicenza, c/c 288784, ABI 5728, CAB I 1801) specificando nella causale del bonifico il numero della polizza e provvedendo comunque a contattare preventivamente Vicenza Life. La Società non si fa carico delle spese relative all'effettuazione di suddette forme di pagamento.

Ai sensi e per gli effetti del presente contratto si considera come data di pagamento del premio quella in cui avviene l'addebito sul c/c del Contraente.

Art. 12 Modalità di destinazione dei versamenti

Il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti successivi corrisposti dal Contraente, al netto dei costi indicati al punto 13.1.1 e al punto 13.1.2 della Parte I del Prospetto Informativo, vengono investiti nel Fondo Interno denominato Swing Bilanciato & Prudente. Vicenza Life provvede ad assegnare le Quote ad ogni polizza dividendo l'importo netto del versamento, come sopra definito, per il valore della Quota del giorno di riferimento. Il giorno di riferimento coincide con il quarto giorno lavorativo successivo alla data addebito del c/c del Contraente.

Il valore della Quota di un fondo interno relativa ad un dato giorno di negoziazione è pubblicato su "Il Sole 24 Ore" il secondo giorno lavorativo successivo al giorno di negoziazione stesso.

Art. 13 Riscatto

Il contratto prevede la facoltà, da parte del Contraente, di richiedere il riscatto totale o parziale della polizza mediante richiesta scritta inviata alla Società con raccomandata A.R. (alle condizioni meglio indicate nella Parte I art. 17 del presente fascicolo). Il valore di riscatto totale è pari al prodotto del "Valore di Polizza" e di un coefficiente di riscatto determinato in base agli anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto e del regime commissionale prescelto dal Contraente-investitore all'atto della Sottoscrizione della polizza, come indicato nella tabella sotto proposta:

Regime commissionale scelto all'atto della sottoscrizione	Periodo dalla decorrenza della polizza		
	Primi 12 mesi	Dal 13° al 24° mese incluso	Dal 25° al 36° mese incluso
Opzione con costi di caricamento	1,5% del valore di polizza	1,0% del valore di polizza	Nessuna penalizzazione
Opzione senza costi di caricamento	2,5% del valore di polizza	2,0% del valore di polizza	1,0% del valore di polizza

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto. Il valore di riscatto parziale si ottiene applicando le stesse regole previste per il riscatto totale (sostituendo quindi il "Valore di Polizza" con il valore riscattato). Il disinvestimento di Quote viene effettuato in proporzione al controvalore relativo al fondo interno collegato alla polizza. A seguito dell'operazione di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per le Quote residue con riproporzionamento dei corrispondenti valori contrattuali.

La richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale deve essere formulata per iscritto ed inviata a Vicenza Life (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento), che effettuerà il disinvestimento delle Quote il quinto giorno di negoziazione successivo alla data convenzionale di ricevimento (Cfr. Glossario) della richiesta corredata della documentazione dettagliata nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 14 Opzioni Contrattuali

In caso di riscatto totale, il Contraente ha la facoltà di chiedere la conversione, anche parziale, del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia calcolata in base all'età ed al sesso del Beneficiario al momento della conversione. Le condizioni di erogazione della rendita saranno quelle in vigore al momento della richiesta dell'opzione.

Art. 15 Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esigibilità degli stessi e ad individuarne gli aventi diritto. La Società provvederà ad emettere l'ordine di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione di suddetta documentazione (completa e corretta) in originale, decorso tale termine, saranno dovuti gli interessi moratori.

- a) in caso di recesso
- dichiarazione di recesso firmata dal contraente
- b) in caso di riscatto totale o parziale:
- richiesta sottoscritta dal Contraente (con l'indicazione del conto corrente su cui accreditare l'importo da liquidare e, nel caso di riscatto parziale, con indicazione dell'importo da riscattare);
 - fotocopia di un valido documento di identità;
 - documento di polizza (originale solo nel caso di riscatto totale) ed eventuali appendici;
 - dichiarazione di non residenza fiscale nello stato irlandese;
 - in caso di designazione irrevocabile del Beneficiario, il consenso scritto di quest'ultimo.
- c) in caso di decesso dell'Assicurato:
- richiesta di liquidazione sottoscritta dai Beneficiari o dagli aventi diritto (con l'eventuale indicazione del conto corrente su cui accreditare l'importo da liquidare);
 - fotocopia del documento di identità di ciascuno dei Beneficiari o degli aventi diritto;
 - documento originale di polizza ed eventuali appendici;
 - certificato di decesso dell'assicurato;
 - relazione medica sulle cause del decesso.
 - nel caso in cui siano indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi, atto notorio o dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi da parte del competente ufficio comunale, dalla quale risulti l'indicazione degli eredi medesimi e che l'assicurato è morto "ab intestato";
 - nel caso di successione testamentaria, copia dell'atto di pubblicazione del testamento, al fine di verificare l'eventuale designazione di Beneficiari diversi rispetto a quelli indicati in polizza.

Art. 16 Imposte e tasse

Alla polizza sono applicate le tasse e le imposte previste dalla legge. Le imposte e le tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 17 Indicazioni relative al regime legale e fiscale in vigore alla data di stipulazione del contratto

- Non pignorabilità e non sequestrabilità: ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.
- Diritto proprio del Beneficiario: ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi della Società e, quindi, le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 18 Termini di Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 19 Comunicazioni

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Fascicolo Informativo, tutte le comunicazioni tra le parti relative al presente contratto dovranno essere indirizzate per iscritto al Call Center, istituito dalla Società, attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 16.30; il Numero Verde (gratuito) è l'800-072555, l'indirizzo di posta elettronica è call.center@rva.it e l'indirizzo postale è Call Center Vicenza Life c/o Rasini Viganò SpA, Galleria Pattari n. 2, 20122 Milano.

Art. 20 Foro competente

Per ogni controversia con Vicenza Life è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza ovvero del domicilio eletto dal Contraente, dai Beneficiari e dagli aventi diritto, a seconda del soggetto che promuove la causa.

Art. 21 Duplicato del documento di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono chiederne alla Società un duplicato compilando l'apposita dichiarazione di smarrimento.

Art. 22 Non partecipazione

La polizza non partecipa in alcun modo agli utili della Società.

Art. 23 Circostanze eccezionali

Il presente contratto potrà subire delle variazioni nel corso della sua durata, nel caso in cui vi sia:

- 1) un mutamento della legislazione applicabile al contratto che ne comporti una modifica della disciplina;
- 2) una variazione della disciplina fiscale applicabile al contratto, alla Compagnia o al Fondo Interno che comporti la modifica delle indicazioni contenute nel Fascicolo Informativo;
- 3) un aumento dei costi indicati all'Art. 13 del Regolamento dei Fondi Interni (regime delle spese), nonché nel caso previsto all'art. 17 del regolamento stesso.

In tali casi Vicenza Life si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche contrattuali mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con forme equipollenti ammesse dalla legge.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche dovrà darne comunicazione alla Compagnia entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, esercitando l'opzione di riscatto. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Art. 24 Legislazione applicabile

Al presente contratto si applica la legge del luogo ove risiede il Contraente.

Art. 25 Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

Art. 26 Validità

L'invalidità di un articolo o di una parte di esso non avrà alcun effetto sulla totalità del presente contratto.

Tutte le informazioni sono basate sulla comprensione della Società della legge irlandese e italiana vigente alla data di emissione di questo documento. La Società non potrà essere ritenuta responsabile per tutti i successivi cambiamenti legislativi.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003

Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d’ora innanzi “il Decreto Legislativo”), VICENZA LIFE intende informarla in merito ai punti sotto indicati.

1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto. I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce “sensibili”: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all’adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:

- A. connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (ad esempio, per antiriciclaggio);
- B. di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- C. di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.

4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI

In relazione alle attività svolte da VICENZA LIFE può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:

a) *Comunicazioni obbligatorie:*

sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, Anagrafe Tributaria); Magistratura; Forze dell’ordine (P.S., C.C., G.d.F., VV.UU.), organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo (CIRT).

b) *Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente:*

rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti neces-

sari per l'esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali. *Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.*

c) *Comunicazioni strumentali all'attività della ns. Società:*

è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con VICENZA LIFE, ad esempio le società del Gruppo BANCA POPOLARE DI VICENZA, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento.

Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l'opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.

5. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Nello svolgimento della propria attività, la Società, che ha sede all'Estero, si avvale di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla gestione del portafoglio e alla Riassicurazione. In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)

La informiamo che l'art. 7 del Codice conferisce ad ogni *Interessato* taluni specifici diritti, e in particolare:

- di ottenere dal *Titolare* la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è la Vicenza Life nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.

Le richieste di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società. Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai

dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).

Il rappresentante legale
Massimo Camusso
General Manager

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Camusso", written in a cursive style.

SWING

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI

Vicenza Life, Compagnia di Assicurazioni sulla vita, ha attivato secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, un Fondo interno denominato "Swing Bilanciato & Prudente".

ART. 2 SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO

Lo scopo del Fondo è di realizzare l'incremento dei capitali, conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Società in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del portafoglio. Il Fondo è di tipo ad accumulazione, pertanto l'incremento del valore delle Quote del Fondo non viene distribuito. Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

ART. 3 PARTECIPANTI AL FONDO

A ciascun Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle condizioni contrattuali.

ART. 4 CRITERI DEGLI INVESTIMENTI

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. La Società, nel rispetto di quanto sopra e della normativa vigente, ha la facoltà di investire il patrimonio di ciascun Fondo in:

- valori mobiliari quotati e non quotati;
- valori mobiliari, Quote di exchange-traded fund (noti con l'acronimo di E.T.F.) e quote di O.I.C.R. i cui emittenti e le cui Società di gestione hanno sede sia negli Stati membri dell'Unione Europea che in altri Stati esteri;
- valori mobiliari e/o di exchange - traded fund (noti con l'acronimo di E.T.F.) e/o quote di O.I.C.R. emessi gestiti da Società appartenenti allo stesso Gruppo della Società fino al 100% del patrimonio del Fondo stesso.

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Resta comunque ferma per la Società la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide. La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzate alla buona gestione del Fondo. La Società per una più agevole implementazione delle politiche di investimento può inoltre effettuare acquisti o vendite di derivati su indici azionari. Gli impegni della Società che rappresentano il valore delle attività gestite, coincideranno con il controvalore delle Quote assegnate ai contratti collegati al Fondo. L'immissione ed il prelievo di Quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro controvalore in valuta nazionale corrente, alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di Assicurazione.

La Società provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente, dividendo l'importo netto versato per il valore della quota del giorno di riferimento. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il valore del patrimonio netto del Fondo divenga inferiore ad un importo indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società, come il livello minimo a cui il Fondo può essere gestito in maniera economicamente efficiente, o qualora si verificino cambiamenti nella situazione politica ed economica che influenzino il Fondo, la Società può deliberare la fusione del patrimonio di un Fondo con il patrimonio di un altro Fondo della Società avente caratteristiche simili ed attribuire le Quote del Fondo incorporato come Quote di un altro Fondo incorporante. La fusione potrà essere attuata previo preavviso di almeno 30 giorni al

Contraente che, nel corso di quel periodo, potrà recedere dal contratto inviando a Vicenza Life la notifica di recesso tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 5 STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO SWING BILANCIATO & PRUDENTE

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso valori mobiliari prudenti di natura monetaria ed obbligazionaria.

L'obiettivo del Fondo Flessibile è quello di generare, nel medio periodo, un apprezzamento del capitale investito attraverso investimenti diversificati in una pluralità di strategie flessibili mirate ad ottenere un equilibrio ottimale tra l'aumento del valore e il contenimento della volatilità.

L'orizzonte temporale minimo consigliato è di più di 4 anni. Il profilo di rischio del fondo è medio basso con volatilità media annua attesa variabile dal 3% al 6% (non viene riprodotto il valore storico della volatilità in quanto, alla data della redazione della presente Nota, il fondo risulta attivo da meno di un anno).

Trattandosi di un fondo flessibile non esiste un benchmark di riferimento rappresentativo della politica di gestione adottata e il livello della volatilità diviene pertanto il criterio alternativo di controllo del rischio e di valutazione dei risultati.

Il fondo viene amministrato in un'ottica di gestione attiva, dinamicamente modulando le componenti monetarie, obbligazionarie ed azionarie al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato di 4 anni, un risultato di investimento positivo in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. A titolo orientativo la Società modulerà gli investimenti tenendo conto delle seguenti bande di oscillazione:

Bande di oscillazione	Minima	Massima
E.T.F. monetari ed obbligazionari	60%	80%
E.T.F. azionari	15%	35%
E.T.F. su asset class decorrelate	2%	10%

In via ordinaria l'investimento prevalente viene orientato verso strumenti finanziari denominati exchange-traded fund (più noti con l'acronimo di E.T.F.) di natura monetaria e obbligazionaria, mentre la componente azionaria in E.T.F., pur avendo un carattere significativo, non potrà superare il 35% del patrimonio del fondo.

La Società si riserva la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo Interno in Quote di E.T.F. promossi da Società appartenenti al proprio Gruppo di appartenenza (Gruppo Cattolica Assicurazioni e Gruppo Banca Popolare di Vicenza). In presenza di un potenziale conflitto di interesse il gestore finanziario osserverà una condotta idonea a non recare pregiudizio ai Contraenti, volta a conseguire il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tale accordo.

Il fondo potrà comunque essere parzialmente investito in disponibilità liquide e il gestore potrà, in relazione agli andamenti dei mercati finanziari o di specifiche situazioni congiunturali, adottare scelte di investimento diverse al fine di tutelare l'interesse degli assicurati. Resta inoltre salva la facoltà di investire il patrimonio del fondo in strumenti finanziari derivati e in strumenti di copertura dei rischi finanziari.

ART. 6 REGIME DELLE SPESE

Le spese dirette a carico del Fondo sono rappresentate da:

- una commissione a favore della Società del valore pari al 2.1% (a copertura dei costi di gestione amministrativa, dei costi gestione finanziaria del Fondo Interno e dei costi sostenuti nei confronti della rete distributiva), calcolata quotidianamente e prelevata mensilmente dal patrimonio del Fondo Interno. Tale commissione è comprensiva dell'eventuale costo delle società di gestione degli O.I.C.R. inclusi in ciascun Fondo Interno;
- un prelievo a fronte della copertura in caso di decesso. Detto costo viene determinato giornalmente e prelevato mensilmente dalla Società in funzione dell'andamento tecnico del portafoglio

assicurato (ossia della incidenza dei sinistri rispetto ai premi) e, in ogni caso, non può essere superiore allo 0,45% annuale del “Valore di Polizza”. Tale costo viene prelevato dal patrimonio del Fondo Interno (e quindi si traduce in una riduzione del valore delle Quote del Fondo stesso);

3. spese di pubblicazione del valore delle Quote del Fondo Interno. Il valore massimo annuale di tale spesa è pari, alla data di redazione del presente Regolamento, a Euro 2.000,00;
4. spese di redazione e stampa del rendiconto trimestrale di gestione del Fondo Interno (tale spesa viene addebitata solo nel caso gli stampati non vengano utilizzati ad uso promozionale);
5. spese e commissioni bancarie dirette e inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo;
6. spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
7. le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo.

Il costo di negoziazione degli E.T.F. e dei titoli resta a carico del Fondo Interno. Si precisa inoltre che gli oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività del Fondo non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Le suddette spese possono essere trattenute giornalmente da Vicenza Life dal patrimonio del Fondo in ragione di 1/365 del totale annuo previsto ovvero compensate con le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori dei singoli O.I.C.R. -E.T.F.

ART. 7 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività. La Società calcola giornalmente (tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali) tale valore, considerando le consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati, che trovano contropartita nelle disponibilità liquide del Fondo. Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- i dividendi maturati su titoli azionari in portafoglio vengono registrati al momento in cui l'attribuzione è certa;
- l'immissione ed il prelievo delle Quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- le Quote di E.T.F.O.I.C.R. sono valutate al loro valore del giorno di riferimento del calcolo; i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
- la conversione in valuta nazionale corrente dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.

ART. 8 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario delle Quote viene calcolato giornalmente (giorni di negoziazione), tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, per il numero complessivo delle Quote costituenti il patrimonio, con riferimento al giorno del calcolo. Il valore unitario delle Quote così calcolato è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore”. In caso di eventi di rilevanza eccezionale e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di una parte sostanziale degli strumenti finanziari che compongono il Fondo, Vicenza Life si riserva il diritto di sospendere la valutazione del Fondo stesso per un termine non superiore a 10 giorni. Per eventi eccezionali e/o turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i Fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei sin-

goli O.I.C.R..

ART. 9 REVISIONE CONTABILE

L'attuario incaricato ha il compito di accertare in conformità con le linee guida impartite dall'Ordine degli attuari Irlandesi, la correttezza delle procedure e delle valutazioni adottate dalla Società. Di tale certificazione ne dà atto nella relazione annuale.

ART. 10 MODIFICHE AL PRECEDENTE REGOLAMENTO

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa di riferimento.

Nel caso di modifiche regolamentari che incidono sulla gestione degli investimenti del Fondo, la Società provvederà ad informare singolarmente gli assicurati. Tali modifiche saranno comunicate tempestivamente all'organo di vigilanza e di controllo irlandese denominato Financial Regulator.